

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad accelerare il pagamento dei crediti vantati dai privati nei confronti della pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

Visto che, ai sensi del citato articolo 16, comma 7, del decreto legge n. 95 del 2012, le predette riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno e, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a revisionare i criteri di riparto delle predette riduzioni in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per gli anni 2013-2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

(Misure in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione)

Art. 1

(Pagamenti dei debiti degli enti locali)

1. I pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili di parte capitale, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni, maturati alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che gli enti locali non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 35 per cento degli avanzi di amministrazione e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare ai sensi del comma 2.
6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
7. Al fine di fornire liquidità agli enti locali, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
8. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi
9. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili", con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

10. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 a causa di carenza di liquidità, con certificazione congiunta del rappresentante legale, del responsabile finanziario e dell'organo di revisione, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 30 aprile 2013, l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa a valere sul fondo di cui al comma 9 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. La rata annuale scade in corrispondenza della data di erogazione dell'anticipazione e non può cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Per le erogazioni dell'anno 2013, il tasso d'interesse è pari al rendimento di mercato dei BTP a tre anni, rilevato alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Per le erogazioni dell'anno 2014 il tasso d'interesse è determinato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per gli anni 2013 e 2014 ciascun ente locale stipula con la Società Cassa depositi e prestiti S.p.A. un contratto di prestito e relativo piano di ammortamento, redatti secondo un contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. I rapporti tra la Società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati mediante apposito atto aggiuntivo alla convenzione quadro stipulata tra gli stessi. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il termine di cui al periodo precedente, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

11. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 10, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo agli esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, è pari al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

12. Gli enti locali di cui al comma 11, non possono inoltre, per il triennio successivo:

- a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, nonché il mancato ricorso all'anticipazione di cui al presente articolo. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

13. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 aprile 2013, sono definite le modalità attuative dei commi da 10 a 12.

## Art. 2

## (Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome)

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari", con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014.
2. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dall'emanazione del presente decreto, l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti.
3. L'anticipazione da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione è stabilita con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro il 10 maggio 2013.
4. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:
  - a. della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi.
  - b. della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente,
  - c. della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è fissato il giorno della sottoscrizione del suddetto contratto, prendendo come riferimento il rendimento di mercato del BTP a 3 anni in corso di emissione.
5. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da rappresentanti:
  - a) del Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - b) del Ministero dell'interno;
  - c) delle Regioni;
  - d) della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

10. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di ..... milioni di euro per l'anno 2013 e di ..... milioni di euro per l'anno 2014.

## Art. 3

## (Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN)

1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 14.000 milioni di euro, di cui 5.000 milioni per l'anno 2013 e 9.000 milioni per l'anno 2014, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a. agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b. alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le regioni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro 15 giorni dalla data di adozione dei decreti di cui rispettivamente ai commi 2 e 3, istanza di accesso all'anticipazione di liquidità, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle

## Art. 4

## (Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato)

1. Ai fini dell'estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e lavori, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato per il tramite del coesistente Ufficio Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito internet istituzionale del Ministero, i predetti debiti sono aggregati per il pertinente capitolo/piano gestionale di spesa con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi.
2. Per garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1, con priorità per il pagamento delle spese diverse dai fitti passivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013. In caso di insufficienza delle risorse stanziato rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto fondo è ripartito proporzionalmente sulla base delle richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1, complete degli elenchi di cui al medesimo comma. Le predette somme sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei suddetti elenchi.
3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai coesistenti Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando altresì quelli che non hanno potuto essere estinti. L'Ufficio centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli elenchi di cui al comma 1.
4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con i fondi di cui al comma 2 e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro 30 giorni dal perfezionamento del decreto di riparto del fondo medesimo, definiscono con apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Ai fini del suddetto piano di rientro possono essere utilizzate le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, monitorano l'attuazione dei piani di rientro di cui al comma 4.
6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini previsti, il Ministro competente invia apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per l'anno 2013 e 4.000 milioni per l'anno 2014.

Art. 5

(Misure per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente decreto-legge, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.
2. I pagamenti di cui al presente decreto sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione. Tra più crediti non oggetto di cessione il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.
3. I piani dei pagamenti di cui al presente decreto-legge sono pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.
4. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente decreto.
5. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'articolo 5 *quater* è inserito il seguente:

“Art. 5 *quinquies* – Esecuzione forzata.

1. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.
2. I creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiede il creditore, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d'ufficio il decreto della Corte d'appello posto in esecuzione.
4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.
5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge.”

6. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche:

a. alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

“Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 si applicano le disposizioni del comma 5”;

b. al comma 3, dopo le parole “richiesta di chiarimenti” sono aggiunte le seguenti parole:

“, salvo quanto previsto al comma 5.”;

c. dopo il comma 4, è aggiunto in fine il seguente comma:

“4-*bis*. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. L'ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e dà comunque corso al pagamento, entro il termine di scadenza di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l'ufficio di controllo è tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si è dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilità del dirigente che ha emanato l'atto.”.

7. L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, si interpreta nel senso che l'individuazione delle liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa è riferita anche a quelle di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, assunte dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debtrici alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 4 e 6, all'articolo 3, commi 4, 5 e 6, all'articolo 4, commi 1 e 3, e all'articolo 5, commi 2 e 3, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento. Nei casi di cui al periodo precedente, la Corte dei Conti non può esercitare il potere di riduzione dell'addebito, ai sensi dell'articolo 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

## Art. 6

(Misure in materia di certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni pubbliche tenute, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, a certificare le somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 25 giugno 2012, come modificato dal decreto ministeriale 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 maggio 2012, come modificato dal decreto ministeriale 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La mancata o tardiva registrazione sulla piattaforma elettronica é rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.
3. All'articolo 1 del decreto ministeriale 25 giugno 2012 recante “Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, le parole “30 aprile 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”.

## Capo II

(Ulteriori misure concernenti regioni e province)

### Art. 7

(Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

1. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 16, comma 7, secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento";
- b) all'articolo 16, comma 7, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell'allegato 4 del presente decreto.
- c) dopo l'allegato 3 è inserito il seguente:

“Allegato 4

(articolo 16, comma 7)

SEGUE TABELLA DI RIPARTO TRA LE PROVINCE

## Art. 8

*(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana e della Regione Piemonte)*

1. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 5 in attuazione dell'articolo 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, è attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.

2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito è assicurato, a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze della Regione Siciliana.

3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualità 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si provvede:

a. per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b. per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualità dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale è stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza Stato-Regioni, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;

c. per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le risorse di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che conseguentemente è soppresso a decorrere dal 2014;

d. per 10 milioni di euro per il 2015 con le risorse di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 che conseguentemente è abrogato a decorrere dal 2015.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241. Dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente.

6. I rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione Siciliana derivanti dall'articolo 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455 e dal decreto legislativo 3 novembre 2005 n. 241

7. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispose un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione ed efficientamento da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 16 bis, comma 3, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.

8. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella G.U. n. 80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili.

## Art. 9

## (Copertura finanziaria)

1. Le risorse necessarie per assicurare la liquidità necessaria per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli ... complessivamente pari a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, sono reperite mediante emissioni di titoli di Stato. Tali importi concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità, in conformità con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Ai fini della tempestiva attuazione delle disposizioni recate da presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è effettuato il pagamento in anticipazione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico, pari a ... milioni di euro per l'anno 2013 e a ... milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede con corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
5. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
6. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su cui si siano formati debiti di cui al comma 1, dell'articolo 4 del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.
7. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto.
8. Ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella Relazione presentata al Parlamento, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dal presente decreto



| RISULTATI DIFFERENZIALI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'  |          |         |         |
|---|----------|---------|---------|
| IN MILIONI DI EURO  |          |         |         |
| Descrizione risultato differenziale   | 2013     | 2014    | 2015    |
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230 milioni di euro per il 2014 e a 3.150 milioni di euro per il 2015), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge                                      | - 31.600 | -29.100 | -900    |
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)   | 265.000  | 255.000 | 260.000 |
| (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2013 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione. |          |         |         |

“Allegato 4  
(articolo 16, comma 7)

| Provincia                          | 2013-2014         | 2015 e successivi |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AGRIGENTO</b>                   | <b>6.224.806</b>  | <b>6.484.173</b>  |
| <b>ALESSANDRIA</b>                 | <b>10.941.680</b> | <b>11.397.584</b> |
| <b>ANCONA</b>                      | <b>10.470.964</b> | <b>10.907.254</b> |
| <b>AREZZO</b>                      | <b>8.615.204</b>  | <b>8.974.171</b>  |
| <b>ASCOLI PICENO</b>               | <b>4.863.157</b>  | <b>5.065.789</b>  |
| <b>ASTI</b>                        | <b>5.298.154</b>  | <b>5.518.911</b>  |
| <b>AVELLINO</b>                    | <b>7.855.456</b>  | <b>8.182.766</b>  |
| <b>BARI</b>                        | <b>29.721.771</b> | <b>30.960.178</b> |
| <b>BARLETTA ANDRIA E<br/>TRANI</b> | <b>7.146.566</b>  | <b>7.444.340</b>  |
| <b>BELLUNO</b>                     | <b>5.091.148</b>  | <b>5.303.279</b>  |
| <b>BENEVENTO</b>                   | <b>6.873.883</b>  | <b>7.160.295</b>  |
| <b>BERGAMO</b>                     | <b>14.983.417</b> | <b>15.607.726</b> |
| <b>BIELLA</b>                      | <b>4.700.796</b>  | <b>4.896.662</b>  |
| <b>BOLOGNA</b>                     | <b>19.750.042</b> | <b>20.572.960</b> |
| <b>BRESCIA</b>                     | <b>20.944.128</b> | <b>21.816.800</b> |
| <b>BRINDISI</b>                    | <b>9.832.396</b>  | <b>10.242.079</b> |
| <b>CAGLIARI</b>                    | <b>16.396.844</b> | <b>17.080.046</b> |
| <b>CALTANISSETTA</b>               | <b>5.343.800</b>  | <b>5.566.458</b>  |
| <b>CAMPOBASSO</b>                  | <b>8.080.178</b>  | <b>8.416.852</b>  |
| <b>CARBONIA IGLESIAS</b>           | <b>3.809.575</b>  | <b>3.968.307</b>  |
| <b>CASERTA</b>                     | <b>17.445.239</b> | <b>18.172.124</b> |
| <b>CATANIA</b>                     | <b>26.248.855</b> | <b>27.342.557</b> |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CATANZARO</b>    | <b>13.817.928</b> | <b>14.393.675</b> |
| <b>CHIETI</b>       | <b>7.653.315</b>  | <b>7.972.203</b>  |
| <b>COMO</b>         | <b>11.026.226</b> | <b>11.485.652</b> |
| <b>COSENZA</b>      | <b>14.705.671</b> | <b>15.318.407</b> |
| <b>CREMONA</b>      | <b>7.041.683</b>  | <b>7.335.086</b>  |
| <b>CROTONE</b>      | <b>5.524.345</b>  | <b>5.754.526</b>  |
| <b>CUNEO</b>        | <b>14.000.143</b> | <b>14.583.482</b> |
| <b>ENNA</b>         | <b>3.268.072</b>  | <b>3.404.242</b>  |
| <b>FERMO</b>        | <b>2.920.501</b>  | <b>3.042.188</b>  |
| <b>FERRARA</b>      | <b>5.873.587</b>  | <b>6.118.320</b>  |
| <b>FIRENZE</b>      | <b>23.696.503</b> | <b>24.683.857</b> |
| <b>FOGGIA</b>       | <b>12.149.905</b> | <b>12.656.151</b> |
| <b>FORLI'CESENA</b> | <b>7.359.985</b>  | <b>7.666.651</b>  |
| <b>FROSINONE</b>    | <b>16.770.042</b> | <b>17.468.793</b> |
| <b>GENOVA</b>       | <b>19.985.985</b> | <b>20.818.735</b> |
| <b>GROSSETO</b>     | <b>6.182.145</b>  | <b>6.439.734</b>  |
| <b>IMPERIA</b>      | <b>4.838.500</b>  | <b>5.040.104</b>  |
| <b>ISERNIA</b>      | <b>3.675.213</b>  | <b>3.828.347</b>  |
| <b>LA SPEZIA</b>    | <b>5.049.431</b>  | <b>5.259.824</b>  |
| <b>L'AQUILA</b>     | <b>9.760.786</b>  | <b>10.167.486</b> |
| <b>LATINA</b>       | <b>13.167.303</b> | <b>13.715.941</b> |
| <b>LECCE</b>        | <b>15.274.530</b> | <b>15.910.969</b> |
| <b>LECCO</b>        | <b>7.854.103</b>  | <b>8.181.357</b>  |
| <b>LIVORNO</b>      | <b>7.474.334</b>  | <b>7.785.765</b>  |
| <b>LODI</b>         | <b>5.291.245</b>  | <b>5.511.714</b>  |
| <b>LUCCA</b>        | <b>10.635.539</b> | <b>11.078.687</b> |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>MACERATA</b>        | <b>7.067.590</b>  | <b>7.362.073</b>  |
| <b>MANTOVA</b>         | <b>9.120.509</b>  | <b>9.500.531</b>  |
| <b>MASSA CARRARA</b>   | <b>4.853.713</b>  | <b>5.055.951</b>  |
| <b>MATERA</b>          | <b>4.099.113</b>  | <b>4.269.909</b>  |
| <b>MEDIO-CAMPIDANO</b> | <b>3.565.016</b>  | <b>3.713.558</b>  |
| <b>MESSINA</b>         | <b>10.288.937</b> | <b>10.717.643</b> |
| <b>MILANO</b>          | <b>53.126.026</b> | <b>55.339.611</b> |
| <b>MODENA</b>          | <b>10.920.618</b> | <b>11.375.644</b> |
| <b>MONZA E BRIANZA</b> | <b>8.681.127</b>  | <b>9.042.841</b>  |
| <b>NAPOLI</b>          | <b>43.146.333</b> | <b>44.944.097</b> |
| <b>NOVARA</b>          | <b>8.433.994</b>  | <b>8.785.411</b>  |
| <b>NUORO</b>           | <b>5.170.807</b>  | <b>5.386.257</b>  |
| <b>OGLIASTRA</b>       | <b>2.753.378</b>  | <b>2.868.102</b>  |
| <b>OLBIA-TEMPIO</b>    | <b>5.136.443</b>  | <b>5.350.462</b>  |
| <b>ORISTANO</b>        | <b>5.282.502</b>  | <b>5.502.607</b>  |
| <b>PADOVA</b>          | <b>14.075.407</b> | <b>14.661.883</b> |
| <b>PALERMO</b>         | <b>25.514.148</b> | <b>26.577.237</b> |
| <b>PARMA</b>           | <b>8.865.021</b>  | <b>9.234.397</b>  |
| <b>PAVIA</b>           | <b>13.268.868</b> | <b>13.821.738</b> |
| <b>PERUGIA</b>         | <b>12.765.466</b> | <b>13.297.361</b> |
| <b>PESARO E URBINO</b> | <b>10.640.894</b> | <b>11.084.265</b> |
| <b>PESCARA</b>         | <b>5.866.813</b>  | <b>6.111.263</b>  |
| <b>PIACENZA</b>        | <b>8.362.502</b>  | <b>8.710.940</b>  |
| <b>PISA</b>            | <b>12.512.822</b> | <b>13.034.190</b> |
| <b>PISTOIA</b>         | <b>4.678.568</b>  | <b>4.873.508</b>  |
| <b>POTENZA</b>         | <b>16.465.356</b> | <b>17.151.412</b> |

|                                  |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRATO</b>                     | <b>6.295.805</b>  | <b>6.558.130</b>  |
| <b>RAGUSA</b>                    | <b>5.990.486</b>  | <b>6.240.090</b>  |
| <b>RAVENNA</b>                   | <b>6.198.458</b>  | <b>6.456.727</b>  |
| <b>REGGIO CALABRIA</b>           | <b>12.651.771</b> | <b>13.178.928</b> |
| <b>REGGIO EMILIA</b>             | <b>9.794.527</b>  | <b>10.202.632</b> |
| <b>RIETI</b>                     | <b>7.507.497</b>  | <b>7.820.310</b>  |
| <b>RIMINI</b>                    | <b>6.643.055</b>  | <b>6.919.849</b>  |
| <b>ROMA</b>                      | <b>78.268.334</b> | <b>81.529.515</b> |
| <b>ROVIGO</b>                    | <b>3.979.386</b>  | <b>4.145.194</b>  |
| <b>SALERNO</b>                   | <b>27.904.418</b> | <b>29.067.102</b> |
| <b>SASSARI</b>                   | <b>8.906.083</b>  | <b>9.277.170</b>  |
| <b>SAVONA</b>                    | <b>6.764.463</b>  | <b>7.046.316</b>  |
| <b>SIENA</b>                     | <b>10.420.240</b> | <b>10.854.416</b> |
| <b>SIRACUSA</b>                  | <b>10.312.306</b> | <b>10.741.986</b> |
| <b>SONDRIO</b>                   | <b>4.311.495</b>  | <b>4.491.140</b>  |
| <b>TARANTO</b>                   | <b>11.939.035</b> | <b>12.436.494</b> |
| <b>TERAMO</b>                    | <b>5.565.731</b>  | <b>5.797.637</b>  |
| <b>TERNI</b>                     | <b>4.685.311</b>  | <b>4.880.532</b>  |
| <b>TORINO</b>                    | <b>38.863.606</b> | <b>40.482.923</b> |
| <b>TRAPANI</b>                   | <b>7.947.866</b>  | <b>8.279.027</b>  |
| <b>TREVISO</b>                   | <b>15.042.108</b> | <b>15.668.862</b> |
| <b>VARESE</b>                    | <b>15.226.363</b> | <b>15.860.795</b> |
| <b>VENEZIA</b>                   | <b>15.727.459</b> | <b>16.382.770</b> |
| <b>VERBANO-CUSIO-<br/>OSSOLA</b> | <b>10.970.522</b> | <b>11.427.627</b> |
| <b>VERCELLI</b>                  | <b>6.019.706</b>  | <b>6.270.527</b>  |
| <b>VERONA</b>                    | <b>13.421.841</b> | <b>13.981.085</b> |

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VIBO VALENTIA</b> | <b>5.070.695</b>     | <b>5.281.974</b>     |
| <b>VICENZA</b>       | <b>14.807.507</b>    | <b>15.424.486</b>    |
| <b>VITERBO</b>       | <b>8.466.871</b>     | <b>8.819.658</b>     |
| Totale               | <b>1.200.000.000</b> | <b>1.250.000.000</b> |